

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. 609040 del 05 AGO. 2016

Proposta n. 11768 del 03/08/2016

Oggetto:

Tor Cervara Ambiente srl - Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa con Determinazione G08362 del 07/07/2015 per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Via Melibeeo n. 18 in comune di Roma.

Proponente:

Table with columns for role (Estensore, Responsabile del procedimento, etc.), name (CRESCENZI ROBERTO, F. TOSINI, D. CARINI), and signature lines.

Copia conforme all'originale depositato presso l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti Roma, li 03/08/2016



Oggetto: Tor Cervara Ambiente srl – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) resa con Determinazione G08362 del 07/07/2015 per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Via Melibeo n. 18 in comune di Roma.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;


VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";



VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;


VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

PRESO ATTO che:

- con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 con particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
- con comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01 recante “Linee guida della Commissione europea sulla relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;



- con Circolare prot. 22295 del 27/10/2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inteso fornire chiarimenti ed interpretazione autentica delle norme;

RICHIAMATO la Società Tor Cervara Ambiente srl (di seguito società) P.IVA e C.F. 07001751002 con sede legale ed operativa in Via Melibeo 18, nel Comune di Roma, località Tor Cervara, gestisce un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già con Autorizzazione ai sensi dell'Art. 208 D.lgs. 152/2006 resa con Determinazione n. A06811 del 27/8/2013 così come integrata con Determinazione G12788 del 10/09/2014;

PRESO ATTO che con Determinazione G08362 del 07/07/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggetta, presentata ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 1 del D.lgs. 46/2014

PRESO ATTO che il medesimo impianto è tutt'ora in fase di completamento;

PRESO ATTO inoltre che la Società con nota PEC del 22/7/2016 acquisita al protocollo di questa Regione n. 391357 del 25/7/2016 ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che all'istanza è allegata la seguente documentazione:

- 1) Comunicazione di modifica non sostanziale
- 2) Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto
- 3) Protocollo controlli radioattività
- 4) Protocollo gestione rifiuti
- 5) Attestazione pagamento oneri istruttori

RILEVATO che il documento denominato Protocollo controlli radioattività contiene le procedure da mettere in atto all'ingresso dei rifiuti all'impianto al fine di verificare la presenza di colli contaminati da sostanze radioattive o l'evidenza di sorgenti di radiazioni attive e le attività e le azioni da porre in atto nel caso di riscontri positivi;

PRESO ATTO che all'istanza sono allegate inoltre la nomina a Direttore Tecnico dell'Ing. Cristian Azara, l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

RICHIAMATO che la modifica non sostanziale, in costanza dei quantitativi autorizzati e in assenza di ulteriori impatti su nessuna delle matrici ambientali, è rappresentata da:

- a) Inserimento, per le sole operazioni di stoccaggio (R13/D15) e confezionamento, imballo, pallettizzazione, ricondizionamento (R2/D13/D14) di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi comunque appartenenti a tipologie affini a quelli già autorizzati;
- b) Individuazione di una nuova area di stoccaggio (Area 39) dedicata esclusivamente a rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario e da attività di ricerca collegate (limitatamente ai CER 180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208) presso la quale i rifiuti stoccati nei contenitori specifici saranno trasferiti dai mezzi utilizzati per la microraccolta ad autocarri, rimorchi, bilici, container o casse mobili utilizzati per il conferimento verso impianti finali;
- c) Ridefinizione delle aree di stoccaggio e pretrattamento Area 5 – Area 6 Area 7 e Area 8;



PRESO ATTO che con Determinazione G08362 del 07/07/2015 sono stati autorizzati in ingresso all'impianto i rifiuti caratterizzati dai seguenti codici CER

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni
060106* 060205* 060313*	60	R12, R13, D13, D14, D15
070103* 070104* 070107* 070701* 070703* 070704*	645	
080317* 080318	200	
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220	
140601* 140602* 140603*	230	
150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150202* 150203	5195	
160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*	3555	
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180202* 180103	10725	
200119* 200121* 200133* 200134	170	

ATTESO che con l'istanza di modifica non sostanziale viene richiesto l'inserimento dei nuovi codici CER appartenenti alla medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti, nonché diversa disposizione delle aree di stoccaggio;


PRESO ATTO che la modifica di cui all'istanza può ritenersi non sostanziale, così come rilevabile dalla Relazione tecnica e dalla documentazione allegata alla istanza medesima così come non si rilevano maggiori consumi di: materie prime, energia elettrica, energia termica, risorse idriche né aumenti di emissioni in atmosfera né emissioni sonore;

PRESO ATTO che le modifiche previste non rientrano quindi nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;



- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

ATTESO che il quadro dei codici CER dei rifiuti in ingresso, i quantitativi e le operazioni di gestione richiesti mutano come segue:

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni
060106* 060205* 060313* 060404*	60	R12, R13, D13, D14, D15
070101* 070103* 070104* 070107* 070110* 070601*070701* 070703* 070704* 070710* 081111* 140604* 200127*	645	
080317* 080318	200	
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220	
140601* 140602* 140603*	230	
020104 070213 090107 090108 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150111* 150202* 150203 200110 200111	5195	
060904 080112 080118 120117 160107* 160112 160114 * 160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*161001* 161002	3555	
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180201 180202* 180103 180205* 180206 180207* 180208	10725	
200119* 200121* 200133* 200134 200135 200136 200307	170	

RITENUTO quindi assentire alla modifica non sostanziale richiesta e procedere:

- 1) alla modifica della Determinazione n. G08362 del 07/07/2015 con l'integrazione dell'elenco dei CER in ingresso come sopra riportato, integrato con i codici appartenenti alle medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti;
- 2) alla individuazione di una nuova area di stoccaggio (Area 39) dedicata esclusivamente a rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario e da attività di ricerca collegate (limitatamente ai CER 180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208) presso la quale i rifiuti stoccati nei contenitori specifici saranno trasferiti dai mezzi utilizzati per la microraccolta ad autocarri, rimorchi, bilici, container o casse mobili utilizzati per il conferimento verso impianti finali
- 3) alla ridefinizione delle aree di stoccaggio e pretrattamento Area 5 – Area 6 Area 7 e Area 8 come meglio descritto nella Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto allegata al presente atto;

RITENUTO integrare l'Allegato tecnico alla Determinazione G08362 del 07/07/2015 con ulteriori istruzioni e prescrizioni contenute nell'allegato "Integrazioni all'Allegato tecnico", parte integrante del presente atto;

RITENUTO che la Società dovrà osservare quanto indicato nell'allegato "Integrazioni all'Allegato tecnico", sopra indicato

RITENUTO che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione e trasmettere i certificati e gli atti di collaudo ai fini della messa in esercizio dell'impianto medesimo

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- a) di approvare la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006 della Determinazione G08362 del 07/07/2015 della Tor Cervara Ambiente srl - P.IVA e C.F. 07001751002 con sede legale ed operativa in Via Melibeo 18, nel Comune di Roma, località Tor Cervara;
- b) di modificare la Determinazione n. G08362 del 07/07/2015:
- 1) con l'integrazione dell'elenco dei CER in ingresso, integrato con i codici appartenenti alle medesime famiglie già autorizzate e con le medesime caratteristiche di pericolosità, ove presenti, come di seguito riportato:

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni
060106* 060205* 060313* 060404*	60	R12, R13, D13, D14, D15
070101* 070103* 070104* 070107* 070110* 070601* 070701* 070703* 070704* 070710* 081111* 140604* 200127*	645	
080317* 080318	200	
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220	
140601* 140602* 140603*	230	
020104 070213 090107 090108 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150111* 150202* 150203 200110 200111	5195	
060904 080112 080118 120117 160107* 160112	3555	
160114* 160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606* 161001* 161002		
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180201 180202* 180103 180205* 180206 180207* 180208	10725	
200119* 200121* 200133* 200134 200135 200136 200307	170	

- 2) con la individuazione di una nuova area di stoccaggio (Area 39) dedicata esclusivamente a rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario e da attività di ricerca collegate (limitatamente ai CER 180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110 180201 180202* 180203 180205* 180206 180207* 180208) presso la quale i rifiuti stoccati nei contenitori specifici saranno trasferiti dai mezzi utilizzati per la microraccolta ad autocarri, rimorchi, bilici, container o casse mobili utilizzati per il conferimento verso impianti finali
- 3) con la ridefinizione delle aree di stoccaggio e pretrattamento Area 5 – Area 6 Area 7 e Area 8 come meglio descritto nella Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto allegata al presente atto;
- c) di disporre che la società dovrà osservare quanto riportato nell'allegato denominato "Integrazioni all'Allegato tecnico";



- d) di disporre che il presente atto sostituisca, nella parte in cui risulti difforme e fermo il resto, quanto previsto dalla Determinazione n. G08362 del 07/07/2015 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stesso;
- e) di disporre che la Società dovrà dare comunicazione della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto nella nuova disposizione e trasmettere i certificati e gli atti di collaudo ai fini della messa in esercizio dell'impianto medesimo.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Tor Cervara Ambiente e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini

Integrazioni all'allegato tecnico

CONDIZIONI DA RISPETTARE NELLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Gestore: TOR CERVARA AMBIENTE s.r.l.
P.IVA e C.F.: 07001751002
Sede Legale e Operativa: Via Melibeo n.18 – 00146 Roma (RM)
Durata: 10 (dieci) anni

1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è localizzato nel Comune di Roma in Via Melibeo n.18 - 00146 Roma (RM) e rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n. 59/2005 e s.m.i., Categoria 5.3 e Categoria 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006).

Il sito è distinto al catasto del Comune di Roma al foglio n. 658 particella n. 890.

L'impianto della TOR CERVARA AMBIENTE SRL di GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

2 CONDIZIONI GENERALI

La Tor Cervara Ambiente s.r.l. (di seguito Società) dovrà gestire l'impianto secondo la documentazione tecnica e gestionale approvati con il documento di chiusura di Conferenza di Servizi di cui alla Determinazione n. G08193 del 02/07/2015.

3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

La Società opera nel settore della gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L'impianto si estende su lotto di superficie complessiva pari a mq 5.400 di cui:

- 852 mq complessivi coperti al piano terra, per attività oggetto di autorizzazione + servizi;
- 1.172 mq complessivi coperti al piano interrato per attività oggetto di autorizzazione + servizi;
- 404 mq complessivi di rampe coperte;
- 200 mq complessivi di aree a verde;
- 3.501 mq complessivi di superficie pavimentata esterna;
- 7.346 mc complessivi di volume fuori terra (piano terra) per attività oggetto di autorizzazione;
- 7.057 mc di volume interrato per attività oggetto di autorizzazione.

Nell'impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche:

1. Linea Deposito Preliminare e trattamento rifiuti pericolosi

- Operazioni (D13 – D14- D15)

- capacità produttiva: 25.000 ton/anno,

- capacità di recupero rifiuti in % 0 (la ditta non svolgerà attività di recupero sulla presente linea di lavorazione)

2. Linea Deposito Preliminare e trattamento rifiuti non pericolosi

- Operazioni (D13 – D14 – D15)

- capacità produttiva: 10.000 ton/anno,

- capacità di recupero rifiuti in % 0 (la ditta non svolgerà attività di recupero sulla presente linea di lavorazione)

3. Linea Messa in Riserva e trattamento rifiuti pericolosi

- Operazioni (R12 – R13)

- capacità produttiva 25.000 ton/anno,

- capacità di recupero rifiuti = 90 %

- Linea Messa in Riserva e trattamento rifiuti non pericolosi

- Operazioni (R13 – R12)

- capacità produttiva 10.000 ton/anno,

- capacità di recupero rifiuti = 90 %

I rifiuti accompagnati dal formulario di identificazione, arrivano all'impianto con gli automezzi della stessa Società o di altri trasportatori regolarmente autorizzati al trasporto delle singole tipologie di rifiuti.

L'accesso all'impianto degli automezzi è possibile ed ammesso solo durante l'orario di apertura dell'impianto ed avviene tramite cancello presidiato da personale addetto.

4 OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE

La società è autorizzata a svolgere presso l'impianto le seguenti operazioni di gestione:

Operazioni preliminari allo smaltimento

D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D12;

D14 – Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D13;

D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14.

Operazioni di recupero

R13 – Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12;

R12* – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;

(*) Si precisa che, secondo la Direttiva 2008/98/CE, l'operazione R12 comprende le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

I diagrammi di flusso relativi alle operazioni sopra riportate sono descritte nell'elaborato denominato Diagrammi di flusso allegato all'Allegato Tecnico alla Determinazione G08362 del 07/07/2015.

5 RIFIUTI AUTORIZZATI

La Società è autorizzata ad accettare presso l'impianto i seguenti rifiuti, per le operazioni ivi indicate.

CODICE CER	Quantitativi (ton/anno)	Operazioni	
060106* 060205* 060313* 060404*	60		
070101* 070103* 070104* 070107* 070110* 070601*070701* 070703* 070704* 070710* 081111* 140604* 200127*	645		
080317* 080318	200		
090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106*	4220		
140601* 140602* 140603*	230		
020104 070213 090107 090108 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150110* 150111* 150202* 150203 200110 200111	5195		R12, R13, D13, D14, D15
060904 080112 080118 120117 160107* 160112 160114 * 160121* 160122 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*161001* 161002	3555		
180101 180102 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180110* 180201 180202* 180103 180205* 180206 180207* 180208	10725		
200119* 200121* 200133* 200134 200135 200136 200307	170		

6.bis AREE GESTIONE RIFIUTI

Le aree di gestione dei rifiuti sono identificate nella Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto

7.bis PROTOCOLLO CONTROLLI RADIOATTIVITA'

Acronimi legati alla procedura

- CTO: direttore tecnico
- DT: direttore tecnico impianto
- ROS: responsabile operativo stoccaggio
- TEC: ufficio tecnico
- OPA: operativo stoccaggio
- EQ: esperto qualificato
- RHSE: responsabile sicurezza qualità ambiente
- ROF: responsabile operativo di filiale

La procedura viene applicata al conferimento di carichi all'impianto in quanto interessati al controllo sono i rifiuti contenuti nei mezzi che accedono nell'area dell'impianto di stoccaggio. All'arrivo in impianto, i mezzi sono esaminati mediante il portale, per la ricerca di eventuali tracce di radioattività in quanto può accadere che, in casi eccezionali, all'interno dei carichi, siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i materiali in ingresso siano contaminati da sostanze radioattive. E' quindi necessario verificare in continuo, nei carichi stessi, l'eventuale presenza di anomalie radiometriche.

a) Strumenti a disposizione

Il rilevatore in uso presso l'impianto è di tipo a portale (Saphymo S7).

In caso di segnalazione del portale devono essere effettuati successivi controlli più accurati con un geiger portatile in uso al personale dell'impianto (OPA sotto la supervisione del ROS e del ROF) quindi con un multicanale da parte dell'EQ. L'apparecchiatura deve essere consegnata in uso al personale individuato dalla società previo corso di formazione. La strumentazione di misura a completamento del portale deve essere conservata funzionante all'interno del locale accettazione.

b) Materiale a disposizione per l'identificazione della sorgente:

- Teloni di plastica da posare a terra prima dello svuotamento del mezzo e per ricoprire il materiale depositato e/o il cassone
- Tute in tyvek
- Guanti
- Mascherine
- Nastri colorati e paline per delimitare la zona di parcheggio del mezzo
- Cartelli di pericolo con il simbolo della radioattività (pittogramma nero su sfondo giallo)

c) Comportamenti:

In caso di esito negativo il carico può essere accettato.

In caso di esito positivo a seguito di segnalazione di allarme, si provvede a rieseguire il controllo secondo le specifiche del fabbricante (3 prove come indicato nel manuale). Se l'allarme viene confermato, l'addetto blocca gli accessi all'impianto ed avverte subito il ROS. Il ROS con la collaborazione eventuale del ROF procede all'allontanamento di tutte le persone eventualmente presenti nelle vicinanze ed avverte immediatamente l'EQ. L'EQ provvede ad eseguire le necessarie valutazioni e, in base ai valori rilevati, stima e comunica al ROS il limite del valore di dose per il quale lo spostamento del mezzo possa essere effettuato senza esposizioni indebite, tenuto conto della distanza dal carico e del tempo di percorrenza. Dovranno evitarsi gli stazionamenti lungo il percorso fino a tale zona.

Ad opera dell'EQ o comunque in presenza dello stesso, verrà effettuata la ricerca e l'isolamento del collo/i con emissione e successivo inserimento dello stesso all'interno di cassone con chiusura di sicurezza adeguatamente segnalato nell'apposita area dedicata.

A cessato allarme (carico giunto nella zona di verifica/attesa), il personale allontanato verrà informato di quanto accaduto a cura del ROS e potrà riprendere la propria attività.

L'EQ, provvederà ad individuare la sorgente utilizzando le attrezzature predisposte allo scopo.

d) Rilevazioni

Una volta portato il carico nella zona di verifica, si procede alla individuazione del tipo di allarme mediante misure, all'azzeramento dello strumento in zona indenne da radiazioni per definizione del valore medio del fondo naturale, all'avvicinamento al mezzo fino alla rilevazione di segnale di attività radiologica, all'annotazione del valore e della distanza del rilevamento minimo percepibile + rilevamento ad 1 metro. Le misure andranno effettuate sui 4 lati del mezzo con riferimento ai limiti in tabella.

Tipo di allarme	$\mu\text{Sv/h}$ – CPS (*) a 1 m da qualsiasi superficie verticale del carico
ATTENZIONE	meno di 0,5 $\mu\text{Sv/h}$
ALTO	più di 0,5 ma meno di 1 $\mu\text{Sv/h}$
ALTISSIMO	maggiore di 1 $\mu\text{Sv/h}$

In caso di rilevamento a 20 cm dal carico di valori uguali o superiori a 1,5 volte il valore medio del fondo naturale (circa + 3 sigma rispetto al fondo) il livello di irraggiamento sarà considerato comunque anomalo.

(): Per la conversione dell'unità di misura da $\mu\text{Sv/h}$ a CPS vedasi il fattore di taratura*

e) Decontaminazione ambientale (eventuale)

In caso di spargimento di materiale radioattivo sul pavimento, su superfici o su attrezzature, al fine di impedire la diffusione di radioattività sia nell'ambiente che alle persone, l'EQ o gli operatori, comunque in presenza dello stesso, devono:

- avvisare verbalmente tutte le persone presenti nelle vicinanze;
- richiedere l'intervento del ROS e dell'EQ;
- limitare l'accesso all'area contaminata - il personale non necessario alle operazioni di contaminazione deve lasciare l'area dopo essersi sottoposto ai controlli di contaminazione personale;
- indossare i guanti, la tuta in tyvek, la mascherina e se necessario i sopra scarpe. Questi indumenti e il materiale assorbente sono contenuti in apposito armadietto costantemente monitorato e rifornito dal ROS;
- chiudere la sorgente da cui è stata originata la contaminazione e metterla al sicuro;
- applicare sostanze assorbenti, come carta assorbente o segatura sull'area contaminata;
- ricoprire l'area contaminata con un foglio di nylon che verrà fissato al pavimento utilizzando nastro adesivo.
- circoscrivere o delimitare l'area contaminata con appositi contrassegni posti ben in vista;
- evitare di sollevare polvere e di far dilagare la contaminazione;
- utilizzare pinze, scopa e paletta per rimuovere il materiale assorbente, strofinare la zona circoscritta con tamponi

f) Gestione documentazione

Nel caso di tempo stimato di decadenza del carico radioattivo maggiore di 5 giorni

Compilazione su campo FIR

1 "parte riservata al destinatario": carico accettato per la seguente quantità ____ (intero conferito sottratto il peso del/dei collo/i isolato/i);

2 "annotazioni": n° ____ contenitori, pari a peso ____, risultati non conformi per presenza di radioattività e isolati in attesa di smaltimento a mezzo di ditta specializzata.

Nel caso di tempo stimato di decadenza del carico radioattivo minore di 5 giorni

Compilazione su campo FIR:

1 "parte riservata al destinatario": carico accettato per intero;

2 "annotazioni": carico accettato per intero di cui n° ____ contenitori, pari a peso ____, risultati non conformi per presenza di radioattività e isolati in attesa di decadimento per avvio a successivo smaltimento/recupero.

g) Segnalazioni di non conformità

In caso di rilevamento di livelli anomali (\geq a 1,5 volte il fondo naturale pari a circa fondo + 3 sigma), viene segnalato l'evento ai seguenti soggetti:

Comando Provinciale dei VV.F.

ARPA (vedi procedura di cui alle premesse)

Autorità di Pubblica Sicurezza: Sindaco del comune di Roma

Prefettura di Roma



Inoltre:

CTO

RHSE/RSPP aziendale

Addetti alle emergenze e all'evacuazione nominati e adeguatamente formati ovvero a ditta convenzionata e specializzata

Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente all'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs 230/95 e s.m.i.)

h) Malfunzionamenti

Gli apparecchi di rilevazione devono essere mantenuti efficienti. In caso di malfunzionamento dell'apparecchio di rilevazione, l'operatore avverte TEC e deve annotare su apposito registro ove deve anche segnalare la ripresa dell'attività con data e tipo di riparazione effettuata.

i) Registrazioni

Tutte le misure di irraggiamento effettuate con esito positivo sono riportate su registro delle rilevazioni positive conservando le tracce di ogni evento (letture portate, comunicazioni enti, relazioni EQ, ecc... Tutte le misure di irraggiamento saranno conservate datate e firmate dall'EQ.

l) Zona di sicurezza

La zona di sicurezza e "quarantena" è nota e contrassegnata. All'interno di questa zona verrà sistemato un contenitore con chiusura per riporre gli eventuali contenitori sui quali dovesse essere rilevato un livello anomalo di radioattività. L'autocarro è invece posizionato all'interno del perimetro recintato lontano dalle aree di lavoro, sino all'arrivo dell'EQ.

m) Istruzioni operative

In caso di rilevazione positiva di radioattività, gli addetti seguono le disposizioni da parte del ROS (in escalation il ROF previo confronto con il DT) che avverte l'EQ al fine che intervenga per individuare il tipo di isotopo il rateo di emissione. Piazzare i paletti ed i nastri di limite con almeno un cartello visibile con il simbolo della radioattività e fare in modo che nelle vicinanze non si lavori o si parcheggino mezzi fino alla fine dell'emergenza. Durante il periodo di allarme nella zona di esclusione potranno operare solo e soltanto:

- gli addetti formati alla gestione dell'emergenza ovvero la ditta specializzata convenzionata;
- l'EQ;
- l'eventuale personale inviato dall'autorità di controllo.

Gli addetti alla gestione dell'emergenza hanno i seguenti compiti:

- controllare che tutte le persone non interessate siano lontane dalla zona di verifica;
- bloccare il flusso in ingresso e controllare il flusso in uscita dalla zona di verifica del mezzo;
- controllare la zona all'intorno del carico mediante misure di dose per valutare il livello di allarme;
- comunicare con il ROS per conoscere gli eventuali tempi di intervento da parte dell'autorità di controllo.

n) Modalità di verifica del carico e spedizione

Nel caso in cui dovesse presenziare un funzionario dell'ARPA, il personale della Società in loco dovrà operare sotto le sue direttive per:

- depositare a terra su telone impermeabile il carico un poco per volta;
- individuare la sorgente mediante misurazioni
- prelevare campioni per la caratterizzazione se possibile e necessario;
- confinare la sorgente;
- verificare per la contaminazione residua e, se necessario, bonificare la zona utilizzata per la ricerca;
- contattare l'ente preposto al ritiro ed effettuare le comunicazioni di legge;
- provvedere alla spedizione della sorgente ad un sito autorizzato.

L'allontanamento del materiale avverrà tramite vettore autorizzato. Chi riceve il materiale attesterà la presa in carico e rilascerà all'azienda debito documento liberatorio.

o) Revisione del Piano di sorveglianza radiometrica

I risultati dei controlli saranno conservati per almeno 2 anni;

La procedura con le modalità di controllo e misura potrà essere revisionata dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile o necessario ai fini di adeguamento normativo.

p) Formazione del personale

Il personale addetto ai controlli radiometrici deve essere nominato e opportunamente formato rispetto alla normativa vigente e alle procedure adottate dalla società.

7.ter PROCEDURA INTEGRATIVA GESTIONE DEI RIFIUTI

- a) Il conferimento di un rifiuto presso l'impianto è preceduto da una verifica mediante la quale il produttore identifica la tipologia di rifiuto a partire dal ciclo produttivo che lo ha generato. La caratterizzazione del rifiuto deve essere effettuata in base alla conoscenza del ciclo produttivo da cui lo stesso ha avuto origine; in tal modo un rifiuto proveniente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo risulta essere identificato con le medesime modalità in occasione di ogni conferimento della stessa tipologia. Il produttore può inoltre eseguire ulteriori attività quali ad esempio analisi chimiche, raccolta delle schede di sicurezza il cui esito viene preliminarmente sottoposto al personale della società. Al ricevimento presso l'impianto vengono effettuati i controlli riportati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CONTROLLO PREVISTO
Tutti i rifiuti	A. verifica dati di accettazione (autorizzazione al trasporto, CER, etc.) B. verifica corretta compilazione FIR (CER, targa, conducente, etc.) C. verifica documentazione di accompagnamento (analisi, dichiarazioni, controllo visivo, ecc.) D. verifica corrispondenza tra quanto riportato nel FIR e nei documenti di cui al punto C. e la natura stessa del rifiuto ritirato
	E. controllo radiometrico F. misura/pesatura carico G. completamento compilazione FIR per le parti riservate al destinatario H. Eventuale scarico presso l'area di conferimento I. Avvio ad opportuna area di stoccaggio (R13/D15) L. compilazione registro carico/scarico entro 48 ore

Se i controlli hanno esito negativo, il carico viene respinto e viene fatta comunicazione alla Regione Lazio in qualità di ente competente entro le 24 ore successive; in caso di esito positivo il carico è accettato e vengono completate le operazioni di cui al punto precedente.

Ogni tipologia di rifiuto viene conferita all'impianto unitamente a specifica documentazione in ragione delle differenti tipologie.

In fase di accettazione, per i rifiuti identificati con i CER 18 01 03* e 18 02 02*, non sottoposti ad accertamenti analitici in ragione della disomogeneità e quindi della scarsa rappresentatività della determinazione analitica, viene verificato che sul FIR sia stata riportata l'indicazione di pericolo HP9 "Infettivo".

Accettazione di rifiuti caratterizzati da codici specchio non pericolosi

a) Caratterizzazione del rifiuto utilizzando le informazioni ricavate dalle schede di sicurezza dei diversi prodotti/reagenti

Nel caso di rifiuti costituiti da insiemi di prodotti/sostanze note (es: reagenti scaduti; prodotti inutilizzati o fuori specifica) di cui è possibile conoscere le eventuali caratteristiche di pericolo, la determinazione della non pericolosità verrà eseguita con:

- invio da parte del produttore di un elenco contenente tutti i prodotti da smaltire, indicando nome tecnico/commerciale, quantità, imballaggio, controfirmato dal produttore;
- reperimento delle schede tecniche relative alle sostanze/prodotti (inviato dal produttore o, in assenza, mediante ricerca da parte del gestore);
- compilazione di scheda di caratterizzazione riportante, per ogni prodotto, concentrazione delle sostanze pericolose e verifica di rispetto/superamento dei limiti di pericolosità previsti dalla Direttiva 9 aprile 2002 riportante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
- potranno essere classificati come non pericolosi solo i colli contenenti esclusivamente prodotti/sostanze non pericolosi

b) Dichiarazione del produttore che attesti l'assenza, tra i rifiuti, di farmaci citotossici e citostatici

I codici CER relativi ai farmaci scaduti fanno riferimento al rispettivo codice dei farmaci citotossici, ma di fatto non possono essere considerati codici a specchio. Il codice 180109 non può essere ricompreso tra i farmaci classificati come citotossici e citostatici, senza alcun riferimento in merito alle concentrazioni dei principi attivi. Per tale motivo il conferimento dei rifiuti di medicinali diversi da quelli citotossici o citostatici potrà essere accettato a seguito di dichiarazione del produttore (anche inserita sul FIR), che attesti l'assenza di tale tipologia di rifiuti tra quelli conferiti.

c) Analisi merceologica

La caratterizzazione delle apparecchiature che possono essere di diverse tipologie può prevedere:

- verifica delle schede tecniche delle attrezzature, qualora disponibili;
- classificazione dei rifiuti in pericolosi/non pericolosi sulla base di conoscenze acquisite. Es: rifiuti non pericolosi contenenti esclusivamente circuiti elettrici (Pc, stampanti, fotocopiatrici, cellulari, elettrodomestici, server, saldatrici, modem, fax) /pericolosi (monitor);
- verifica diretta che l'attrezzatura non contenga componenti pericolosi;
- compilazione di scheda di caratterizzazione riportante la tipologia di apparecchiatura e il relativo codice CER.

d) Caratterizzazione mediante analisi chimica effettuata da tecnico qualificato

Per tutti gli altri codici a specchio, vista la difficoltà intrinseca di eseguire le analisi per ogni partita di rifiuto per cui sia previsto "voce a specchio", tenuto altresì conto che la ditta fa della microraccolta di rifiuti la sua principale attività, la non pericolosità è dimostrata a monte, mediante idonea classificazione basata sulle schede di sicurezza etc. Le analisi dei codici CER voci a specchio verranno effettuate con cadenza semestrale sui rifiuti provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito.

Nella tabella sottostante vengono indicati i rifiuti per i quali non risulta tecnicamente possibile procedere ad analisi chimica, per caratteristiche strutturali del rifiuto o per composizione merceologica.

C.E.R.	Stato fisico	Descrizione	Modalità di caratterizzazione
08 01 12	S	pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	A
08 01 18	S	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	A
08 03 18	S	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	A
12 01 17	S	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	D
15 02 03	S	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	A
16 02 13*	S	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	C
16 02 14	S	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	C
c16 02 16	S	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	C
16 03 04	SL	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D

16 03 06	SL	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D
16 05 09	SL	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D
18 01 07	SL	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06d	D
18 01 09	SL	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	B
18 02 06	SL	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	D
20 01 32	S	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	B
20 01 34	S	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	A
20 01 35	S	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi	A
20 01 36	S	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	A

Avvio alle aree specifiche e gestione delle operazioni di stoccaggio

Verificata la corrispondenza tra la documentazione di accompagnamento (FIR, schede di sicurezza, analisi chimiche, dichiarazioni, verifica visiva, ecc.) e la partita di rifiuto, lo stesso viene avviato alle aree di stoccaggio secondo quanto previsto dall'Atto autorizzativo e come meglio specificato nell'elaborato grafico denominato Tav. 1 - Planimetria generale – Stato di progetto

Per alcune tipologie specifiche di rifiuti vengono adottati alcuni accorgimenti aggiuntivi:

- tutti i rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi possono essere posti in stoccaggio esclusivamente presso le aree dedicate, ove sono stati installati bacini di contenimento mobili o fissi. L'operatore deve preliminarmente verificare che il bacino di contenimento destinato ad accogliere il rifiuto sia idoneo (la capacità deve essere pari almeno a quella del contenitore di maggiori dimensioni collocato sopra e ad 1/3 del volume totale dei contenitori);
- i rifiuti identificati con i codici CER della famiglia 18 (allo stato solido) possono essere stoccati in tutte le aree censite tranne che nelle aree 3, 4,5 e 6. I rifiuti potenzialmente infetti possono essere conservati per un tempo massimo di 5 giorni e sono contenuti in idonei contenitori sigillati posti a terra nelle apposite aree o all'interno di autocarri chiusi (o bilici o casse mobili o sistemi equivalenti a pari volumetria complessiva). Al fine di poter garantire il rispetto del limite dei 5 giorni quale tempo massimo per lo stoccaggio dei rifiuti potenzialmente infetti, nel momento in cui viene posto in stoccaggio il primo collo di rifiuti sul bilico o sulla cassa mobile, viene applicata sulla parte esterna una targa con la data del giorno in cui tale collo è stato accettato; inoltre al fine di individuare la destinazione finale del rifiuto (D o R), su questi verrà applicata una targa magnetica con l'indicazione del destino D15 o R13

Relativamente alle modalità di gestione dei rifiuti a potenziale rischio infettivo di origine sanitaria e veterinaria, si prescrive che:

- i rifiuti devono essere conferiti in fusti/contenitori a tenuta omologati UN;
- sui contenitori contenenti i rifiuti non deve essere svolta alcuna operazione di ricondizionamento a meno dell'inserimento del contenitore medesimo, ove danneggiato, in uno di maggiori dimensioni;
- i rifiuti allo stato liquido appartenenti alla famiglia 18 dei codici CER e stoccati nelle aree interne al capannone, possono essere trasferiti all'esterno soltanto nel momento in cui viene effettuata l'operazione di carico degli autocarri, posizionati in configurazione di trasporto e destinati agli impianti esterni di recupero/smaltimento;
- i rifiuti vengono gestiti all'interno dello stoccaggio con carico diretto su automezzo, la cui posizione è identificata in area apposita sulla tavola di progetto;
- la permanenza massima all'interno dell'impianto non deve superare i 5 giorni;
- lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, su area dotata di pavimentazione impermeabilizzata.



7. Quater GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per la gestione delle emergenze ambientali e di sicurezza deve essere applicata la procedura specifica che dovrà essere applicata ogni qual volta in cui la società dovrà gestire:

- incidenti durante le fasi di carico/scarico: sversamenti/spandimenti accidentali, cadute durante la movimentazione o a seguito di posizionamento su bancali con lesione/rottura dei contenitori (taniche, fusti, fustini, ceste, big bags, scatoloni),
- emergenze legate a fattori straordinari (incendi, alluvioni, catastrofi di origine naturale, ecc),
- infortuni.

In caso di rottura degli imballi dei rifiuti pericolosi potenzialmente infettivi con eventuale fuoriuscita dei rifiuti da essi contenuti l'operatore dovrà intervenire procedendo come segue:

- allontanare eventuali addetti non interessati eventualmente presenti nelle vicinanze;
- indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina, tuta in tyvek, occhiali, guanti, ecc);
- assemblare un nuovo contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo di dimensioni almeno pari a quelle dell'imballo danneggiato e collocarlo nelle immediate vicinanze;
- raccogliere il materiale fuoriuscito con l'ausilio di materiale monouso disponibile in impianto (stracci, paletta) e collocarlo nel nuovo contenitore;
- togliere il sacco interno del contenitore rotto e collocarlo con cautela nel nuovo contenitore;
- decontaminare l'area con soluzione di ipoclorito di sodio (10.000 ppm) e lasciare agire per 10 minuti, isolando l'area e contrassegnandola con idonea cartellonistica verticale;
- rimuovere il liquido decontaminante con panno monouso e smaltire nel contenitore per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infetto all'interno del quale è stato riposto l'imballo danneggiato;
- chiudere il sacco del nuovo contenitore con l'apposita fascetta, facendo attenzione a non comprimere o toccare il contenuto;
- chiudere il contenitore esterno seguendo le linee sagomate del cartone;
- riportare sul nuovo contenitore le annotazioni del produttore del rifiuto presenti sul contenitore danneggiato (corrispondenza corretta identificazione);
- lavare accuratamente l'area con detergente.

Il rifiuto dovrà essere smaltito entro 5 giorni dalla data di ritiro del contenitore presso il produttore

7. quinquies CONTROLLI FINALI

Prima di rilasciare il rifiuto e inviarlo quindi alla destinazione prevista la società dovrà provvedere ad eseguire i controlli del caso, per garantire il soddisfacimento dei requisiti di legge e delle esigenze del cliente.

I controlli, differenziati per attività, sono definiti nella tabella seguente

TIPOLOGIA DI PRODOTTO/ RIFIUTO	CONTROLLO PREVISTO
Tutti i rifiuti	A. individuazione dell'impianto di destino, dei codici CER autorizzati nonché dell'operazione di trattamento a cui saranno sottoposti e che questa sia corrispondente all'operazione con cui è stato conferito il rifiuto all'impianto (Es. R1 se il rifiuto è stato ritirato in R13, D10 se il rifiuto è stato ritirato in D15) B. verifica della corretta compilazione del FIR (CER, targa, conducente, numero colli, eventuali caratteristiche pericolo etc.) C. controllo correttezza autorizzazione trasportatore e destinatario D. controllo targa mezzo e firme trasportatore E. controllo data e ora inizio trasporto F. controllo eventuali annotazioni G. verifica del ritorno della quarta copia del FIR




Solo i rifiuti soggetti ad ADR	H. verifica corretta preparazione ed etichettatura dei colli I. verifica corretta dicitura ADR su FIR L. verifica adeguata dotazione ADR su mezzo M. verifica del patentino ADR dell'autista del mezzo
--------------------------------	---

Gli impianti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto devono essere autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale ovvero impianti di stoccaggio collegati ad impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 o a impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006.


L'operazione di scarico deve essere registrata sul registro di carico/scarico entro 48 ore dall'uscita del mezzo, nel momento in cui viene ricevuta la quarta copia del FIR (entro 3 mesi) viene registrato il peso verificato a destino nel caso in cui non fosse coincidente con il peso di partenza.

Il Dirigente dell'Area
Ing. Flaminia Tosni

LEGENDA
 AREA DI PERTINENZA ESCLUSIVA TOR CERVARIA AMBIENTE S.R.L.
 AREA DEDICATA AL DEPOSITO PRELIMINARE (P14)
 AREA DEDICATA ALLA MESSA IN RISERVA (P13)
 AREA DEDICATA AI FRETAMENTI PRELIMINARI (R14, D14, D13)
 AREA DEDICATA AL CARICO E SCARICO
 AREA DEDICATA ALLA MESSA IN RISERVA/DEPOSITO PRELIMINARE, RIZZO DI RIFIUTI DESTINATI ALLA TERMODISTRUZIONE (R14/D13)



PLANIMETRIA LAYOUT LAVORAZIONI
 PIANO INTERRATO
 scala 1 : 200



PLANIMETRIA LAYOUT LAVORAZIONI
 PIANO TERRA
 scala 1 : 200

NO.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	VALORE UNITARIO (€)	VALORE TOTALE (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

IL TECNICO
 LA PROPRIETA'
 (Signature and Stamp)

Nome	torcno habitat torcno habitat torcno habitat		
Cognome	TOR CERVARIA AMBIENTE S.R.L. Via Melluccia 18 - Roma (RM)		
Indirizzo	Autorizzazione Integrata Ambientale Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 28 n. 1 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 152/99 e s.m.i.		
Località	Pianimetrica Generale - Stato di Progetto		
Data	LUG 2016	Scale	1:1
Autore	111	Area	1200
Numero	1	Volume	1